SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 17 febbraio 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 febbraio 2018.

Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali. (18A01158) . . . . *Pag.* 1

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 dicembre 2017.

Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione. (18A01115) . . . . *Pag.* 2

DECRETO 6 febbraio 2018.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012. (18A01077) . . . . *Pag.* 40

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Giara società cooperativa - in liquidazione», in Spoltore e nomina del commissario liquidatore. (18A01090). . . . . *Pag.* 42
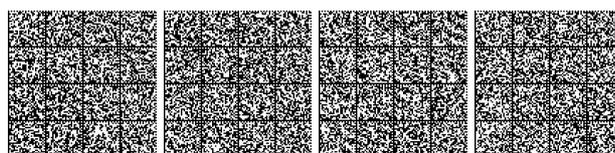
DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gamma società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (18A01091). *Pag.* 43

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ethos società cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore. (18A01093). . . . . *Pag.* 43

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giomini società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore. (18A01094). . . . . *Pag.* 44

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lu N' Tirtì società cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus», in Penne e nomina del commissario liquidatore. (18A01096) . . . . *Pag.* 45

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.R. Centro Servizi Refrigerazione società cooperativa - in liquidazione», in Montesilvano e nomina del commissario liquidatore. (18A01097). *Pag.* 46

DECRETO 29 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cronotec Service - società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (18A01092) . . . . *Pag.* 46

DECRETO 29 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logilat - società cooperativa», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore. (18A01095). . . . . *Pag.* 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Libera università di lingue e comunicazione IULM

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2018.

Modifiche allo statuto. (18A01068) . . . . *Pag.* 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foscavir» (18A01078). . . . . *Pag.* 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio Life» (18A01079) . . . . *Pag.* 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio Life» (18A01080) . . . . *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachifludec» (18A01081). . . . . *Pag.* 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diosmectal» (18A01082). . . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam EG» (18A01098) . . . . *Pag.* 60

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bupropione Sandoz». (18A01099) . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Teva Italia». (18A01100) . . . . . . *Pag.* 61

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Doc Generici». (18A01101) . . . *Pag.* 61

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio» (18A01102) . . . . *Pag.* 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (18A01072). . . . . *Pag.* 62

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (18A01073). . . . . *Pag.* 62
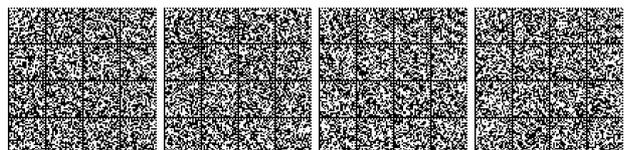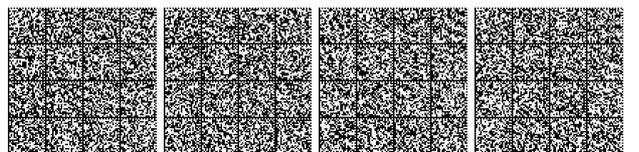
Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Metomotyl 2,5mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti (A.I.C. n. 104659) e Metomotyl 5mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti (A.I.C. n. 104660). (18A01074). . . . . *Pag.* 62

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Veterin 30 - 300 mg/ml» (18A01075). . . . . *Pag.* 63

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gardal». (18A01076) . . . . *Pag.* 63

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2018.

Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo a disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione;

Visto l'art. 1, commi da 937 a 944, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recanti disposizioni in materia di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali, e, in particolare, il comma 942 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità attuative dei commi da 937 a 941 nonché disciplinate le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 937;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità attuative dell'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi, di cui al medesimo comma 937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui allo stesso comma 937.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).

Art. 3.

Criteri di affidabilità

1. I criteri di affidabilità indicati nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi 940 e 941, si considerano integrati, relativamente ai soggetti per conto dei quali sono effettuate le immissioni in consumo previste dal comma 940 e a quelli di cui al comma 941 che sono titolari di un deposito fiscale diverso da quello dal quale avviene l'immissione in consumo e avente la capacità indicata nel medesimo comma, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il soggetto è certificato ai sensi degli articoli 38 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;

b) il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

c) il soggetto è esonerato dall'obbligo di prestazione della cauzione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *a)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al deposito fiscale di cui risulta titolare.

Art. 4.

Prestazione di idonea garanzia

1. La garanzia prevista dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi 940 e 941, è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
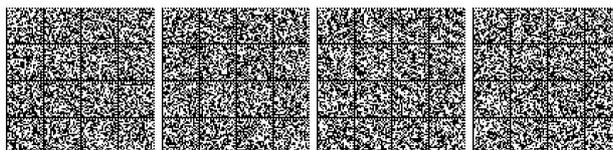
2. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

3. La garanzia di cui al presente articolo è prestata a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per una durata pari a 12 mesi dall'immissione in consumo dal deposito fiscale per l'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto dovuta. Per la determinazione dell'imposta dovuta si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 1, comma 937, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Al fine di effettuare l'immissione in consumo dei beni, il soggetto per conto del quale viene effettata l'operazione stessa, deve consegnare copia della garanzia al gestore del deposito fiscale.

Art. 5.

Modalità di comunicazione dei dati relativi al versamento dell'imposta al gestore del deposito

1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi del comma 937 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è effettuato con modello di pagamento unificato F24 nel quale è indicato anche il codice fiscale e il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato. La ricevuta del versamento è consegnata in originale al gestore del deposito fiscale o al destinatario registrato al fine di effettuare l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato.

2. Il gestore del deposito fiscale o il destinatario registrato, acquisita la ricevuta di cui al comma 1, procede alla verifica della presenza del modello di pagamento accedendo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sul proprio cassetto fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2018

Il Ministro: PADOAN

18A01158

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2017.

Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione del 14 luglio 2017 che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la citata direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del predetto decreto legislativo, espresso nella seduta del 26 settembre 2017;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del suddetto decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 9 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, inviato all'organo di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 27

ALLEGATO

1) l'allegato I è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

– la lettera a) è così modificata:

– il punto 5 è soppresso;

– dopo il punto 6 è inserito il seguente punto:

"6.1. *Bactericera cockerelli* (Sulc.)";

– dopo il punto 11.1 è inserito il seguente punto:

"11.2. *Keiferia lycopersicella* (Walsingham)";

– dopo il punto 19.1 è inserito il seguente punto:

"19.2. *Saperda candida* Fabricius";

– dopo il punto 25 è inserito il seguente punto:

"25.1. *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick)";

– la lettera b) è così modificata:

– il punto 1 è soppresso;

– dopo il punto 0.1 sono inseriti i seguenti punti:

"2. *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*

2.1. *Xanthomonas citri* pv. *citri*";

– la lettera c) è così modificata:

– dopo il punto 12 è inserito il seguente punto:

"12.1. *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa"

– al punto 13, "*Phyloosticta solitaria* Ell. et Ev." è sostituito da "*Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart"

– la lettera d) è così modificata:

– il punto 1 è soppresso;

– al punto 2, la lettera e) è soppressa;

ii) la sezione II è così modificata:
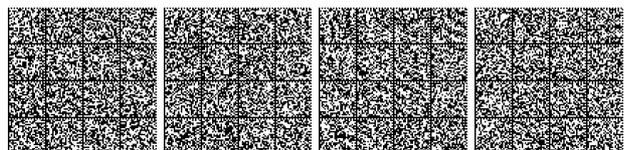
– alla lettera a), punto 8, "*Popilia japonica* Newman" è sostituito da "*Popillia japonica* Newman";

– alla lettera b), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

"3. *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*)";

– alla lettera d), dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

"2.1. '*Candidatus* Phytoplasma ulmi'"

b) La parte B è così modificata:

i) la lettera a) è così modificata:

– il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazione europee)	IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI";

– il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

"1.2. *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu	IRL, UK";

– il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. *Globodera pallida* (Stone) Behrens	FI, LV, P (Azzorre), SI, SK";

– dopo il punto 2 è inserito il seguente punto:

"2.1. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens	P (Azzorre)";

– il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. *Leptinotarsa decemlineata* Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), Regno Unito, S (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne), FI (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)";

– il punto 5 è sostituito dal seguente:
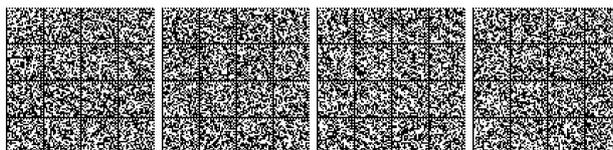
"5. *Thaumetopoea processionea* L.	IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Distretto di Elmbridge; Distretto di Epsom and Ewell; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Distretto di Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth; West Berkshire e Woking)";

ii) alla lettera b), punto 2, nella colonna di destra, "S, FI" è sostituito da "S".

2) L'allegato II è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

– la lettera a) è così modificata:

– al punto 2, nella colonna di sinistra, "*Aleurocantus* spp." è sostituito da "*Aleurocanthus* spp.";

– al punto 5, nella colonna di sinistra, "*Aonidella citrina* Coquillet" è sostituito da "*Aonidiella citrina* Coquillet";

– la lettera b) è così modificata:

– al punto 3, nella colonna di destra, "Sementi di *Zea mais* L." è sostituito da "Sementi di *Zea mays* L.";

– il punto 4 è soppresso;

– alla lettera c), il punto 11 è soppresso;

ii) la sezione II è così modificata:

– alla lettera b), punto 8, nella colonna di sinistra, "*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye" è sostituito da "*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*";

– alla lettera d), dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:

"7.1. Potato spindle tuber viroid	Vegetali destinati alla piantagione (comprese le sementi) di *Solanum lycopersicum* L. e relativi ibridi, *Capsicum annuum* L., *Capsicum frutescens* L. e vegetali di *Solanum tuberosum* L.".

b) La parte B è così modificata:

i) la lettera a) è così modificata:

– dopo il punto 6 sono inseriti i seguenti punti:

"6.1. *Paysandisia archon* (Burmeister)	Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.	IRL, MT, UK
6.2. *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia*	IRL, P (Azzorre), UK";
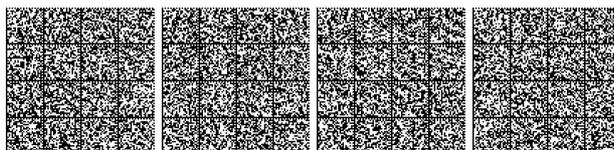
	(Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf.	

– dopo il punto 9 è aggiunto il seguente punto:

"10. *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller	Vegetali di *Pinus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	UK";

ii) la lettera b) è così modificata:

– al punto 1, nella terza colonna, "P" è soppresso;

– al punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di

Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

– dopo il punto 2 è aggiunto il seguente punto:

"3. *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Vegetali di *Prunus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	UK";

iii) alla lettera c), punto 0.0.1, terza colonna, "UK" è sostituito da "IRL, UK";

iv) la lettera d) è così modificata:

– dopo il punto 1 è inserito il seguente punto:

"01. *'Candidatus* Phytoplasma ulmi'	Vegetali di *Ulmus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	UK";

– al punto 1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

"EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve, Madeira e la contea di Odemira nell'Alentejo)".

3) La parte B dell'allegato III è così modificata:

a) al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)],

SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

b) al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

4) L'allegato IV è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

– al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"Il materiale da imballaggio in legno deve:

– essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali;

– essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e

– essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.";

– al punto 5, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

"Legname di *Platanus* L., ad eccezione del legname in forma di:

– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA";

– dopo il punto 7.3 sono inseriti i seguenti punti:

"7.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname di *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti interamente o parzialmente da tali vegetali, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui
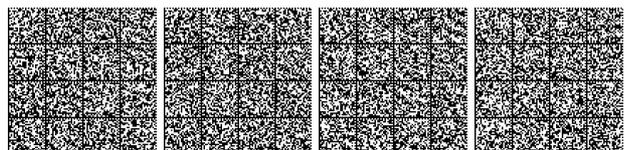
imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle partite e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada e Stati Uniti.	certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, il legname in forma di piccole placche ottenute interamente o parzialmente da *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., originario di Canada e Stati Uniti.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo delle placche, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).";
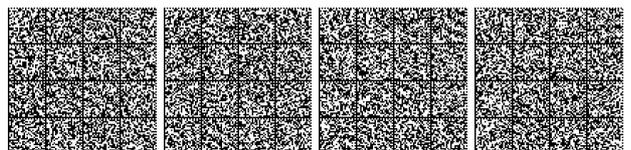
– al punto 14, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di '*Candidatus* Phytoplasma ulmi' è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.";

– dopo il punto 14 è inserito il seguente punto:

"14.1. Vegetali destinati alla piantagione, a eccezione di marze, talee, vegetali in coltura tissutale, polline e sementi, di *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L. originari di Canada e Stati Uniti.	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, all'allegato III, parte B, punti 1 e 2, o all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure b) sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da *Saperda candida* Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) che è sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di *Saperda candida* Fabricius effettuate a intervalli opportuni, e iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito: - soggetto a protezione fisica totale per
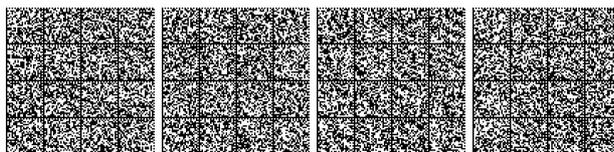
	impedire l'introduzione di *Saperda candida* Fabricius, oppure - soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m dove l'assenza di *Saperda candida* Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni, e iv) immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di *Saperda candida* Fabricius, in particolare nel fusto dei vegetali stessi, comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.";

– il punto 16.2 è sostituito dal seguente:

"16.2. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.3, 16.4 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e

per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c) che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

oppure

d) che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii,*

   e

   che i frutti sono stati sottoposti a trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

   e

   che le ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono indenni da sintomi di *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*,

   e

   che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e) qualora i frutti siano destinati alla trasformazione industriale, che le ispezioni ufficiali precedenti l'esportazione hanno evidenziato che i frutti sono indenni da sintomi di *Xanthomonas citri* pv. *citri* e

	Xanthomonas citri pv. *aurantifolii*, e che il sito di produzione e le immediate vicinanze sono sottoposti a trattamenti adeguati e a pratiche agricole per contrastare *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii,* e che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale, e che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.";

– il punto 16.3 è sostituito dal seguente:

"16.3. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a

	condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) che non è stato osservato alcun sintomo di *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.";

– il punto 16.4 è sostituito dal seguente:

"16.4. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di *Citrus aurantium* L. e *Citrus latifolia* Tanaka, originari di paesi terzi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 e 16.6, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) che i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) che i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione

delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare',

e

che i frutti sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali,

oppure

d) che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati e a misure agricole contro *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,

e

che sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nei frutti non è stato rilevato alcun sintomo di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa,

e

che i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione di un campione rappresentativo definito nel rispetto delle norme internazionali,

e

che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,

oppure

e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, che i frutti sono risultati esenti da sintomi di *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di

	un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, e che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', è inclusa una dichiarazione attestante che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti adeguati contro *Phyllosticta citricarpa*(McAlpine) Van der Aa eseguiti al momento opportuno, e che lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta, contenente un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale, e che nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.";

– dopo il punto 16.5 è inserito il seguente punto:

"16.6. Frutti di *Capsicum* (L.), *Citrus* L., diversi da *Citrus limon* (L.) Osbeck. e *Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle, *Prunus persica* (L.) Batsch e *Punica granatum* L., originari dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele	Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese notoriamente indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e

	che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità, e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutta, risultati indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick), oppure d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

– il punto 18.2 è sostituito dal seguente:

"18.2. Vegetali di *Casimiroa* La Llave, *Choisya* Kunth *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm, *Zanthoxylum* L., esclusi frutti e sementi, originari di paesi terzi.	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da *Trioza erytreae* Del Guercio, oppure b) che i vegetali sono originari di una zona che

	l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Trioza erytreae* Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure c) che i vegetali sono stati coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Trioza erytreae* Del Guercio, e in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di *Trioza erytreae* Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.";

– dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto:

"18.4. Vegetali di *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans. e *Swinglea* Merr., esclusi frutti e sementi, originari di paesi terzi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di un paese notoriamente indenne da *Xanthomonas citri* pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Xanthomonas*

	citri pv. *citri* e *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

- al punto 19.2, nella colonna di sinistra, "*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye" è sostituito da "*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* ";
- dopo il punto 25.7 sono inseriti i seguenti punti:

"25.7.1. Vegetali di *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L., esclusi frutti e sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 28.1 e 48.3, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di un paese notoriamente indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare'.
25.7.2. Frutti di *Solanum lycopersicum* L. e *Solanum melongena* L.	Constatazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese notoriamente indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) nel rispetto delle

	pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', oppure c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Keiferia lycopersicella* (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica 'Dichiarazione supplementare'.";

– al punto 52, nella colonna di sinistra, "Sementi di *Zea mais* L." è sostituito da "Sementi di *Zea mays* L.";

ii) la sezione II è così modificata:

– dopo il punto 8 è inserito il seguente punto:

"8.1. Vegetali di *Ulmus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che non è stato osservato alcun sintomo di *'Candidatus* Phytoplasma ulmi' nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.";

– il punto 10.1 è sostituito dal seguente:

"10.1. Vegetali di *Citrus* L., *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi e *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L., esclusi frutti e sementi	Constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Trioza erytreae* Del Guercio nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono coltivati in un luogo di produzione registrato e controllato dalle autorità competenti nello Stato membro di origine, e in cui i vegetali sono collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Trioza erytreae* Del Guercio, e
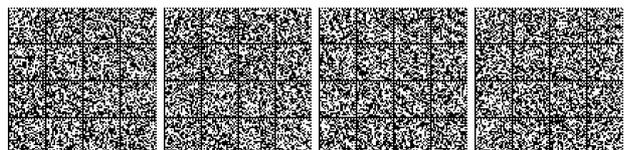
	in cui, durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali a intervalli opportuni e non è stato osservato alcun sintomo di*Trioza erytreae* Del Guercio in tale sito né nell'area circostante in un raggio di almeno 200 m.";

– al punto 12, nella colonna di destra, "*Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye" è sostituito da "*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*".

b) La parte B è così modificata:

i) al punto 6.4, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"IRL, UK";

ii) al punto 12.1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"IRL, UK";

iii) dopo il punto 16 è inserito il seguente punto 16.1:

"16.1.	Vegetali di *Pinus* L., destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 1, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 8.1, 8.2, 9, 10, all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 4 e 5 o all'allegato IV, parte B, punti 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller, oppure b) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) che i vegetali sono stati ottenuti in	UK";

	vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate a intervalli opportuni, oppure d) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller e sono sottoposti a ispezioni a intervalli opportuni risultando indenni da *Thaumetopoea pityocampa* Denis & Schiffermüller. "	

iv) al punto 20.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"FI, LV, P (Azzorre), SI, SK";

v) dopo il punto 20.3 sono inseriti i seguenti punti:

"20.4.	Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens.	P (Azzorre)
20.5.	Vegetali di *Prunus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 19.2, 23.1 e 23.2 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 12 e 16, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, oppure b) che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in paesi che	UK";
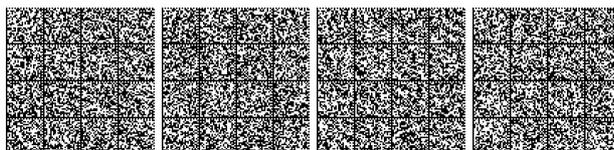
l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenni da *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri che non hanno evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* nell'ultimo ciclo vegetativo completo,

e

dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel luogo di produzione,

oppure

d) per i vegetali di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L. per i quali deve essere dimostrato dall'imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.

vi) al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e

Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

vii) al punto 21.1, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:.

"Fatto salvo il divieto di cui all'allegato III, parte A, punto 15, relativo all'introduzione nell'Unione di vegetali di *Vitis* L., esclusi i frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra;

oppure

b) sono stati sottoposti a un trattamento adeguato per garantire che siano indenni da *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch) secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ";

viii) al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:.

"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Communidad autonoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo e Tarantasca nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona

situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4)], SK [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK [Irlanda del Nord: escluse le zone (townlands) di Ballinran Upper, Carrigenagh Upper, Ballinran e Carrigenagh nella contea di Down e la circoscrizione elettorale di Dunmurry Cross di Belfast nella contea di Antrim; Isola di Man e isole della Manica].";

ix) dopo il punto 21.3 sono inseriti i seguenti punti:

"21.4. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiali che i vegetali: a) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Paysandisia archon* (Burmeister), oppure b) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Paysandisia archon* (Burmeister) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione: — che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e	IRL, MT, UK

	— in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Paysandisia archon* (Burmeister), e — in cui non è stato osservato alcun sintomo di *Paysandisia archon* (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	
21.5. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix*	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 37 e 37.1 o all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), oppure b) sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) durante un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione: — che è registrato e controllato dall'organismo nazionale per la	IRL, P (Azzorre), UK";

theophrasti Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. e *Washingtonia* Raf.	protezione delle piante del paese di origine, e — in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), e — in cui non è stato osservato alcun sintomo di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	

x) ai punti 24.1 e 24.2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI";

xi) il punto 24.3 è sostituito dal seguente:

"24.3. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di *Dipladenia* A.DC., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. e *Nerium oleander* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), oppure b) che non è stato osservato alcun sintomo di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione, oppure	IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), UK, S, FI";

c) qualora sia stata rilevata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo,

oppure

d) per i vegetali per i quali dev'essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali vegetali sono sottoposti ad ispezione ufficiale e risultano indenni da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.

xii) al punto 33, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

"IRL, UK";

5) L'allegato V è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:
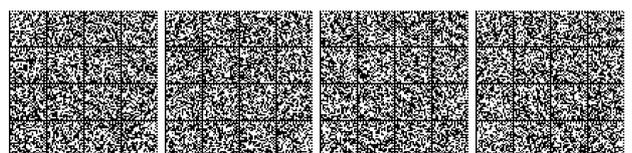
– il punto 1.4 è sostituito dal seguente:

"1.4. Vegetali di *Choisya* Kunth, *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf e relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. and *Vitis* L., esclusi frutti e sementi.";

– la tabella di cui al punto 1.7, lettera b), è sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), betulla (*Betula* spp.), pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.) o eucalipto (*Eucalyptus* spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), acero (*Acer* spp.), ciliegio (*Prunus* spp.), frassino (*Fraxinus* spp.), betulla (*Betula* spp.) o pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.";

– il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L. ,tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L.,

Lupinus L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Ulmus* L., *Verbena* L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle *Gramineae*, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi. ";

ii) la sezione II è così modificata:

– il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

"1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Beta vulgaris* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L. e *Quercus* spp., ad eccezione di *Quercus suber* e *Ulmus* L.";

– dopo il punto 1.3 è inserito il seguente punto:

"1.3.1. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf. ";

– la tabella di cui al punto 1.10, lettera b), è sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (*Pinus* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legno di pino (*Pinus* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legno di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (*Pinus* spp.), abete (*Abies* spp.) o abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (*Pinus* spp.), abete (*Abies* spp.) o abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), betulla (*Betula* spp.), pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.) o eucalipto (*Eucalyptus* spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili

ex 4407	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), acero (*Acer* spp.), ciliegio (*Prunus* spp.), frassino (*Fraxinus* spp.), betulla (*Betula* spp.) o pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.";

– il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi e tuberi, e vegetali di *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L.,, *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl. e *Nerium oleander* L., destinati alla piantagione, diversi dalle sementi.".

b) La parte B è così modificata:

i) la sezione I è così modificata:

– al punto 1, "*Zea mais* L." è sostituito da "*Zea mays* L.";

– al punto 2, decimo trattino, "*Amiris* P. Browne" è sostituito da "*Amyris* P. Browne";

– il punto 3 è così modificato:

– il primo trattino è sostituito dal seguente:

"- *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Microcitrus* Swingle, *Naringi* Adans., *Swinglea* Merr. e relativi ibridi, *Momordica* L., *Solanum lycopersicum* L., e *Solanum melongena* L.";

– è aggiunto il seguente trattino:

"- *Punica granatum* L. originario dei paesi di Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, La Reunion, Maurizio e Israele. ";

– il punto 6 è così modificato:

– alla lettera a) è aggiunto il seguente trattino:

"- *Amelanchier* Medik., *Aronia* Medik., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o Stati Uniti,";

– la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 10	Segatura, non agglomerata
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (*Pinus* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legno di pino (*Pinus* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legno di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con

	tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (*Pinus* spp.), abete (*Abies* spp.) o abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (*Pinus* spp.), abete (*Abies* spp.) o abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 91 00	Legno di quercia (*Quercus* spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 95	Legno di betulla (*Betula* spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 96 00	Legno di betulla (*Betula* spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
4403 97 00	Legno di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.) grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), betulla (*Betula* spp.), pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.) o eucalipto (*Eucalyptus* spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
ex 4407	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (*Quercus* spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di *Acer saccharum* Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 94	Legno di ciliegio (*Prunus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (*Fraxinus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 96	Legno di betulla (*Betula* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 97	Legno di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), acero (*Acer* spp.), ciliegio (*Prunus* spp.), frassino (*Fraxinus* spp.), betulla (*Betula* spp.) o pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
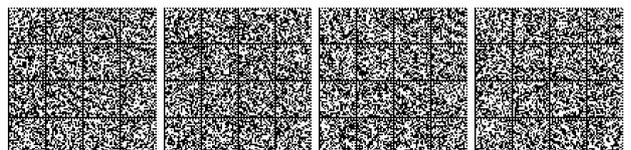
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 10 00	Costruzioni prefabbricate di legno";

ii) la sezione II è così modificata:

– la tabella di cui al punto 7, lettera b), è sostituita dalla seguente:

"Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legno di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legno grezzo diverso da quello di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 21	Legno di pino (*Pinus* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legno di pino (*Pinus* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm

ex 4403 23	Legno di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legno di abete (*Abies* spp.) e abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legno di conifere diverso da quello di pino (*Pinus* spp.), abete (*Abies* spp.) o abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legno di conifere diverso da quello di pino (*Pinus* spp.), abete (*Abies* spp.) o abete rosso (*Picea* spp.) grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 99 00	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), betulla (*Betula* spp.), pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.) o eucalipto (*Eucalyptus* spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
ex 4407	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale e dal legno di quercia (*Quercus* spp.), faggio (*Fagus* spp.), acero (*Acer* spp.), ciliegio (*Prunus* spp.), frassino (*Fraxinus* spp.), betulla (*Betula* spp.) o pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
9406 10 00	Costruzioni prefabbricate di legno".

18A01115

DECRETO 6 febbraio 2018.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il reg. (CE) del Consiglio n. 834 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il reg. (CE) della commissione n. 889 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il reg. (CE) della commissione n. 1235 dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il reg. (UE) della commissione n. 1842 del 14 ottobre 2016 che modifica il reg. (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi e il reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni;

Vista la decisione della commissione n. 24 del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato per il collegamento tra autorità veterinarie con funzionalità relative all'assunzione delle decisioni a livello dei posti d'ispezione frontalieri, sia sotto il profilo regolamentare che dell'analisi dei rischi;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 in materia di disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
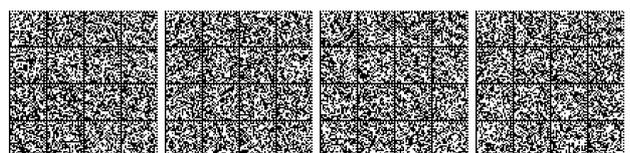
Considerato l'obbligo di utilizzare il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System l'obbligo da parte degli importatori, dei primi destinatari e degli Organismi di controllo;

Considerata la necessità di perseguire gli obiettivi di semplificazione degli strumenti a disposizione degli operatori ed aumentare l'efficacia della gestione dei dati da parte delle autorità competenti;

Considerato opportuno assicurare il monitoraggio dei flussi dei prodotti importati e consentire lo svolgimento di controlli mirati sulla base della valutazione del rischio;

Considerato pertanto opportuno trasmettere le comunicazioni preventive di arrivo merce, di cui all'art. 1, par. 4 del decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378, per via telematica attraverso i servizi resi disponibili dal SIB - Sistema informativo biologico di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 e dal sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni sulle modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni preventive di arrivo merce per via telematica e fornire indicazione per l'accesso ai servizi informativi resi disponibili dai sistemi SIB e TRACES;

Sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica nella riunione del 30 maggio 2017;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

Il presente decreto, fatte salve le altre disposizioni europee e nazionali in materia di importazioni, contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.

Art. 2.

Importatori

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

Art. 3.

Primo destinatario

Per «primo destinatario», così come definito all'art. 2, lett. *d)* del reg. (CE) n. 889/2008, deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049.

I prodotti biologici importati, dopo la loro immissione in libera pratica, possono essere consegnati, in vista di un'ulteriore preparazione e/o della loro commercializzazione, esclusivamente a un primo destinatario.

Art. 4.

Utilizzo di TRACES

Ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1235/2008, così come modificato dal reg. (UE) n. 1482/2016, gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero).

Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica e il portale del Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB.

Art. 5.

Comunicazioni preventive di arrivo merce

Gli importatori trasmettono al Ministero e all'agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro tre giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.

Le eventuali modifiche alle comunicazioni di cui al comma precedente, devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista.

Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio Organismo di controllo, è obbligato a fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

Controlli sulle importazioni

Gli Organismi di controllo verificano che le comunicazioni, di cui all'art. 5 del presente decreto, contengano elementi idonei a consentire che l'importazione avvenga in conformità alle disposizione del reg. (CE) n. 1235/2008 accertando, altresì, la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate nonché la relativa tracciabilità.

Gli Organismi di controllo elaborano, con riferimento agli importatori, una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità, qualità e del valore dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti e di qualsiasi informazione riferita al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

Gli Organismi di controllo assicurano, per ogni importatore assoggettato al loro sistema, controlli frequenti e,

se del caso, non preannunciati, anche presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, assicurando anche il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 83, secondo paragrafo del reg. (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le modalità di trasporto.

Art. 7.

Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 recante «Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2018

Il Capo del Dipartimento: BIANCHI

18A01077

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Giara società cooperativa - in liquidazione», in Spoltore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Giara Società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 61.605,00 si riscontra una massa debitoria di € 274.731,00 ed un patrimonio netto negativo di € -213.251,00;

Considerato che in data 7 agosto 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerate, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Giara Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Spoltore (Pescara) (codice fiscale n. 02000930681) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Guidoni (codice fiscale GDNLRT52B28C096J) nato a Castel di Sangro (Aquila) il 28 febbraio 1952, e domiciliato in Cepagatti (Pescara), via Attilio Fiorani n. 51/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01090

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gamma società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Gamma società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 837.803,00 si riscontra una massa debitoria di € 943.619,00 ed un patrimonio netto negativo di € -183.585,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gamma società cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale 06483610488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laila Gregorin (codice fiscale GRGLLA69B51D403G), nata ad Empoli (FI) l'11 febbraio 1969, domiciliata in Firenze, viale G. Matteotti n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01091

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ethos società cooperativa sociale in liquidazione», in Prato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ethos società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 79.146,00 si riscontra una massa debitoria di €. 133.943,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -54.824,00;

Considerato che in data 4 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi

assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ethos società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Prato (codice fiscale 02206700979) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Michele Morganti (codice fiscale MRGMHL71A19G999G), nato a Prato il 19 gennaio 1971, ivi domiciliato, via Baldinucci n. 41.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01093

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giomini società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Giomini società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 283.336,00 si riscontra una massa debitoria di €. 492.306,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -373.367,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giomini società cooperativa», con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 06060900484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Mancianti (codice fi-

scale MNCMRZ47L12I726T) nato a Siena il 12 luglio 1947, e domiciliato in Firenze, piazza dell'Indipendenza n. 21.
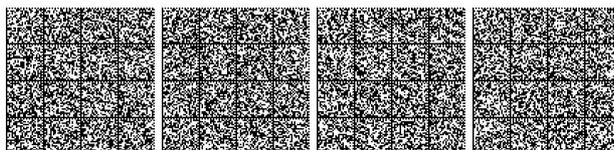
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01094

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lu N' Tirtì società cooperativa sociale a responsabilità limitata - onlus», in Penne e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile nei confronti della società cooperativa «LU N' TIRTI' - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 20.059,00 si riscontra una massa debitoria di € 29.636,00 ed un patrimonio netto negativo di € -12.239,00;

Considerato che in data 14 settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «LU N' TIRTI' - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus», con sede in Penne (Pescara) (codice fiscale n. 02081430684) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Guidoni (codice fiscale GDNLRT52B28C096J) nato a Castel Di Sangro (Pescara) il 28 febbraio 1952, e domiciliato in Cepagatti (Pescara), via Attilio Forlani, n. 51/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01096

DECRETO 23 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.R. Centro Servizi Refrigerazione società cooperativa - in liquidazione», in Montesilvano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.S.R. Centro Servizi Refrigerazione società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di €. 222.337,00 si riscontra una massa debitoria di €. 240.653,00 ed un patrimonio netto negativo di €. -48.760,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.R. Centro Servizi Refrigerazione società cooperativa - in liquidazione», con sede in Montesilvano (PE) (codice fiscale 01679860682) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alberto Guidoni (codice fiscale GDNLRT52B28C096J) nato a Castel Di Sangro (PE) il 28 febbraio 1952, e domiciliato in Cepagatti (PE), via Attilio Forlani n. 51/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 gennaio 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01097

DECRETO 29 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cronotec Service - società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione della Uecoop concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore nei confronti della «Cronotec Service - società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.725.006,00, si riscontra una massa debitoria di € 9.518.972,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.928.820,00;

Considerato che in data 31 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
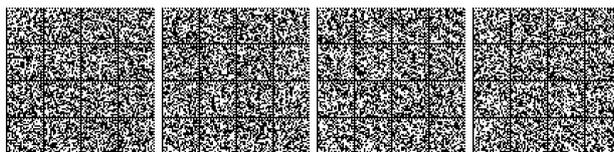
Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cronotec Service - società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 11628991009) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (codice fiscale BLLLCU79B-23F499A), e domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 267.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01092

DECRETO 29 gennaio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logilat - società cooperativa», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Logilat - società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 239.864,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 240.767,00 ed un patrimonio netto negativo di € -146.299,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Logilat - società cooperativa», con sede in Sesto Fiorentino (FI) (codice fiscale 02313670487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Leonardo Focardi (codice fiscale FCRLRD58B09D612H) nato a Firenze il 9 febbraio 1958, e ivi domiciliato, piazza Frà Girolamo Savonarola n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2018

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A01095
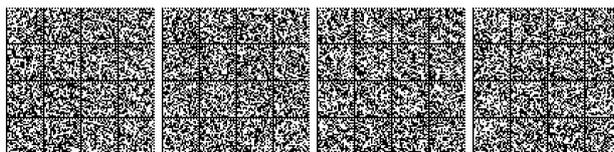
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2018.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle Università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo Statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Università in data 3 novembre 2017;

Vista la nota del rettore di questo Ateneo prot. 248 del 6 novembre 2017 con la quale sono state trasmesse al MIUR le proposte di modifica di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 e all'art. 2 della legge n. 240/2010;

Vista la nota ministeriale prot. n. 0015552 del 21 dicembre 2017, con la quale sono state formulate alcune osservazioni sulla proposta di modifica di statuto;

Vista la successiva deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 6, comma 10 della precitata legge n. 168/1989;

Attesa la necessità di rettificare l'errore materiale nel testo di cui all'art. 28, comma 3, lettera *c)* ove si parla di «compiti didattiche», anziché di «compiti didattici e »;

Decreta:

Lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al testo integrale dello statuto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 febbraio 2018

Il rettore: NEGRI

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Denominazione e finalità

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, con sede a Milano (Lombardia) è finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attività e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è una comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. La Libera università di lingue e comunicazione IULM svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:

a) laurea (L)

b) laurea magistrale (LM);

c) dottorato di ricerca (DR);

d) diploma di specializzazione (DS);

e) master universitario I livello (MU I);

f) master universitario II livello (MU II).

Può inoltre organizzare:

a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;

b) master;

c) altre attività di formazione superiore.

5. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, la Libera università di lingue e comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può costituire o aderire a organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero a condizione che questi abbiano un nesso di strumentalità con le finalità istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2.

Personalità giuridica e fonti normative

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. L'attività della Libera università di lingue e comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le università libere - è disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti:

a) regolamento didattico di Ateneo;

b) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Università o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Art. 3.

Enti promotori e fonti di finanziamento

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa pur nel quadro della piena autonomia culturale, amministrativa e organizzativa delle due istituzioni.

2. Le fonti di finanziamento della Libera università di lingue e comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2. La Libera università di lingue e comunicazione IULM adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo.

3. La Libera università di lingue e comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attività culturali e ricreative.

4. La Libera università di lingue e comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.

Art. 6.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Capo I

GENERALITÀ

Art. 7.

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Libera università di lingue e comunicazione IULM:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il senato accademico;

c) il rettore.

2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'Università, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Capo II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore;

b) dal pro-rettore vicario;

c) da un preside di facoltà, designato dal senato accademico tra i presidi di facoltà membri del senato stesso;

d) da un direttore di Dipartimento designato dal senato accademico;

e) da una personalità di chiara fama, di estrazione non accademica, capace di garantire il raccordo dell'Università con la società civile e con il mondo della cultura, della comunicazione e dei media designato dal senato accademico;

f) da tre rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola superiore per Interpreti e Traduttori», tra i quali almeno due non debbono far parte dei ruoli universitari dell'Ateneo;

g) da un rappresentante della carriera diplomatica preferibilmente designato dalla Direzione generale denominata Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

h) da un rappresentante degli studenti, con diritto di voto deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario il rappresentante degli studenti avrà solo voto consultivo e concorrerà al numero legale solo se presente;

i) da un esponente designato da un'associazione di almeno 12 imprenditori, enti o imprese, legati all'università IULM da finanziamenti, attività di stage e placement e/o iniziative di internazionalizzazione e riconosciuta dal Consiglio di amministrazione della stessa università. Tale esponente viene nominato a maggioranza assoluta dai consiglieri di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *f)*. Non possono essere nominati docenti di ruolo, studenti e personale tecnico-amministrativo dell'Università.
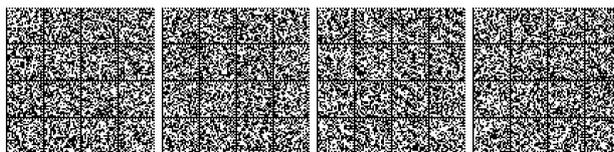
3. L'eventuale mancata designazione di membri di cui al precedente comma 2, lettere *g)* e *h)*, ovvero la mancata scelta del consigliere di cui alla lettera *i)* stesso comma non inficia la regolarità delle sedute

4. Il rettore è *ex-officio* vice presidente del Consiglio di amministrazione.

5. Il direttore generale assiste ai lavori del Consiglio potendo avvalersi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo o di un consulente esterno come supporto tecnico alla verbalizzazione.

Art. 9.

Attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Università ed all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo delle attività dell'Ateneo, deliberando sul budget annuale, sul bilancio consuntivo di ciascun esercizio, sull'allocazione delle risorse e su ogni altra competenza definita e disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo.

Ha la diretta responsabilità sulla pianificazione economico finanziaria e sui controlli interni. L'esercizio contabile ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare;

b) elegge il rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;

d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore generale, scelto tra dirigenti interni o esterni all'università, il cui profilo corrisponda a quello previsto dal comma 1 dell'art 39;

e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;

f) delibera sui finanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Università per quanto attiene all'attività didattica e di ricerca, su proposta del senato accademico;

g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attività didattica;

h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;

i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del senato accademico;

j) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attività didattica superiore;

k) delibera, sentito il senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea o altra attività di istruzione superiore;

l) formula al rettore il parere sulla nomina del Nucleo di valutazione;

m) delibera in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

Art. 10.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

2. Esso:

a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta di tutti i consiglieri, scelto fra i tre rappresentanti di cui alla lettera *f)* dell'art. 8, comma 2. Non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio di amministrazione il rettore, i presidi di facoltà, i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università IULM e il rappresentante degli studenti.

Può eleggere altresì, sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario esterno al Consiglio di amministrazione senza funzioni né prerogative;

b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente e del direttore generale delibera a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;

c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;

d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;

e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente statuto, può adottare un regolamento interno.

Art. 11.

Indennità

1. Il Consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura delle indennità dovute:

a) al presidente del Consiglio di amministrazione;

b) al rettore e ai pro-rettori;

c) ai presidi di facoltà ed, eventualmente, ai vice presidi;

d) ai componenti del Consiglio di amministrazione

ed inoltre:

e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Libera università di lingue e comunicazione IULM;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;

c) è garante dell'esecuzione dei provvedimenti del CDA.

2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al rettore, vice presidente vicario del Consiglio di amministrazione.

Capo III

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 13.

Composizione

1. Il senato accademico è l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca della Libera università di lingue e comunicazione IULM.

2. Esso è costituito:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dal pro-rettore vicario;

c) dai presidi di facoltà;
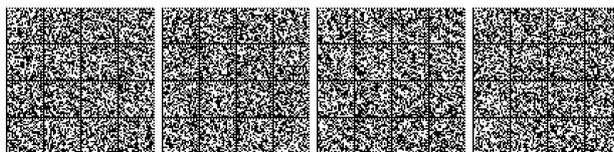
d) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.

Il direttore generale assiste ai lavori e funge da segretario.

Art. 14.

Attribuzioni

1. Il senato accademico:

a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera università di lingue e comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;

b) propone al Consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del rettore secondo le modalità di cui al successivo art. 16;

c) elegge i presidi delle facoltà secondo le modalità di cui al successivo art. 27;

d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà;

e) provvede all'attribuzione per ogni facoltà, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di I e II fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato;

f) ratifica le deliberazioni dei Consigli di facoltà, circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica;

g) formula il parere, sentito il Consiglio di facoltà, sul numero programmato per ogni corso di studio;

h) propone al Consiglio di amministrazione, in materia di ordinamenti didattici, modifiche di statuto e dà parere su proposte avanzate da questo. Propone il regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;

i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;

j) delibera sulle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca, secondo le modalità previste dai regolamenti relativi alla ricerca e ai Dipartimenti;

k) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del Codice etico che non rientrano nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione delle sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per comportamenti lesivi del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo, comprese condotte volte a favorire o ad arrecare benefici, diretti o indiretti al coniuge, parenti e affini fino al quarto grado compreso con membri della comunità universitaria;

l) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;

m) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attività post lauream;

n) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;

o) formula al rettore il parere sulla nomina del Nucleo di valutazione.

2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del rettore o, in sua assenza, quello di chi presiede.

Capo IV

IL RETTORE

Art. 15.

Compiti e attribuzioni del rettore

1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'Ateneo e rappresenta l'università quando ciò è previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.

2. Il rettore dura in carica sei anni e non può essere confermato.

3. Il rettore:

a) convoca e presiede le adunanze del senato accademico e provvede all'esecuzione delle deliberazioni

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. In particolare monitora le attività e verifica il conseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo per l'Ateneo; può avvalersi di una apposita commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;

c) vigila sul funzionamento dell'Università;

d) nomina con suo decreto i presidi delle facoltà eletti dal senato accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 27;

e) avvia i procedimenti disciplinari relativi agli studenti e al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente; per il personale non docente l'azione disciplinare è svolta su proposta del direttore generale;

f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;

g) nomina il Nucleo di valutazione, sentito il parere del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, indicandone il presidente;

h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;

i) nomina il pro-rettore vicario tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno. Può nominare anche altri pro-rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;

j) può conferire deleghe a professori per materie determinate;

k) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 16.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto dal Consiglio di amministrazione:

a) tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Università su una terna di nomi proposta dal senato accademico appositamente convocato dal rettore o, in difetto, dal decano. Qualora il senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto;

b) possono essere indicati nella terna di cui sopra al punto *a)* i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto;
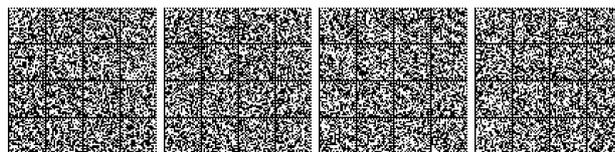
c) al fine di garantire la continuità del governo dell'Ateneo, le procedure elettorali sono avviate almeno tre mesi prima del termine del mandato del rettore e si concludono con la richiesta di nomina ministeriale prevista dal successivo comma 2 almeno due mesi prima.

2. Il rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TITOLO III

ORGANI SUSSIDIARI

Capo I

GENERALITÀ

Art. 17.

Organi sussidiari

1. Sono organi sussidiari della Libera università di lingue e comunicazione IULM:

a) il Nucleo di valutazione;

b) il collegio di disciplina;

c) il Comitato per le pari opportunità.

Capo II

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 18.

Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione interna è nominato, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il senato accademico. Il Nucleo è composto da sei membri, compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno tre esterni all'Ateneo stesso e dura in carica tre anni. Del Nucleo fa di diritto parte un rappresentante degli studenti.

Capo III

COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 19.

Finalità

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed operante ai sensi della medesima legge è competente a svolgere la fase istruttoria e ad esprimere parere conclusivo in merito a procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori, dei ricercatori, e dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 20.

Composizione

1. Il collegio di disciplina è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 21.

Nomina

1. I componenti sono scelti dal senato accademico e nominati con decreto rettorale.

2. I componenti del collegio di disciplina durano in carica due anni e sono rinnovabili limitatamente a due mandati consecutivi.

Art. 22.

Criteri di ripartizione della competenza

1. I professori ordinari sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori ordinari.

2. I professori ordinari e i professori associati sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti di professori associati.

3. I professori ordinari, i professori associati e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori e dei ricercatori a tempo determinato.

4. Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore ordinario più anziano nel ruolo.

5. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il rettore, in qualsiasi fase del procedimento, su richiesta motivata del Collegio e sentito il senato accademico, può sospendere in via cautelare dall'Ufficio e dallo stipendio il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione.

7. Il Consiglio di amministrazione, nella composizione dei membri di diritto, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Capo IV

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 23.

Finalità

1. È istituito il Comitato per le pari opportunità al fine di valorizzare il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e allo scopo di prevedere tutte le garanzie volte ad eliminare oltre che le discriminazioni legate al genere, anche ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta, che possa discendere dall'età, orientamento sessuale, religioso o politico, razza, origine etnica, disabilità e lingua.

Art. 24.

Composizione e attribuzioni

1. La composizione del Comitato per le pari opportunità e le attribuzioni ad esso riconosciute, sono disciplinate da apposito regolamento.
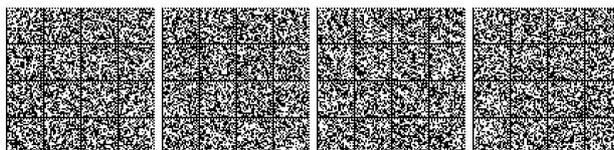
TITOLO IV

LE STRUTTURE E LORO ORGANI

Capo I

LA FACOLTÀ

Art. 25.

La facoltà

1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

Art. 26.

Gli organi della facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il Consiglio di facoltà.

Art. 27.

Il preside di facoltà

1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile della conduzione della stessa.

2. Il preside è eletto dal senato accademico tra i professori di I fascia, a tempo pieno, afferenti alla facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di facoltà, nella composizione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del successivo art. 28, comma 3. Possono essere indicati nella terna di cui sopra i docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto.

3. Qualora il Consiglio di facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto.

4. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato limitatamente a un solo mandato consecutivo.

5. Il preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Università.

6. Il preside può nominare uno o più vice presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.

Art. 28.

Il Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è l'organo collegiale che organizza e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il Consiglio di facoltà:

a) propone al senato accademico una terna di professori di I fascia afferenti alla facoltà, secondo quanto previsto al precedente art. 27;

b) destina le risorse per la didattica deliberate dal senato accademico;

c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di I e II livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;

d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;

e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di I e di II fascia attribuiti dal senato accademico;

f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attività didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facoltà;

h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo.

i) nomina annualmente la giunta di facoltà, composta dai referenti di corsi di studio, e presieduta dal preside, incaricata di sovrintendere operativamente alle questioni concernenti la didattica, anche ai fini della valutazione istituzionale.

3. Il Consiglio di facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) i professori aggregati, ad esclusione delle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

c) i ricercatori e i ricercatori a tempo determinato che non potranno partecipare alle adunanze relative alle questioni concernenti l'attribuzione di compiti didattici e deliberazioni relative a professori di ruolo;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti;

f) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti;

g) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.

4. Il regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle rappresentanze suddette.

5. Il consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.

6. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire, di norma, almeno ogni due mesi.

7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti per attività di insegnamento di corsi ufficiali è deliberato in Consiglio di facoltà dai professori di ruolo, dai professori aggregati, dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato. I professori emeriti, i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà, il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo.

8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del preside o di chi presiede la seduta.
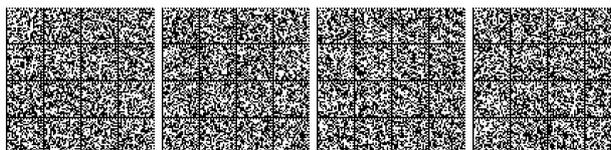
Capo II

I DIPARTIMENTI

Art. 29.

Il Dipartimento

1. Il Dipartimento (a cui devono afferire almeno cinque docenti di ruolo presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM) è la struttura che coordina l'attività scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di facoltà, allo svolgimento dell'attività didattica.

2. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, svolge le seguenti attività:

a) promuovere e coordinare l'attività di ricerca e culturale; il Dipartimento inoltre predispone la documentazione concernente la propria attività di ricerca ai fini della valutazione istituzionale;

b) organizzare e coordinare l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito, attraverso le strutture dell'Ateneo.

3. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di Dipartimento.

Art. 30.

Il direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 29, comma 2.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del consiglio di Dipartimento tra i professori a tempo pieno di prima fascia o, in assenza, di seconda fascia dell'Ateneo. Il direttore del Dipartimento dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutiva.

3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

4. La carica di direttore del Dipartimento è incompatibile con quella di preside di facoltà.

Art. 31.

Il consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento espleta le competenze attribuitegli dallo statuto, dal regolamento dei Dipartimenti e dal vigente ordinamento universitario.

2. Il consiglio di Dipartimento è costituito:

a) dai professori di ruolo;

b) dai professori aggregati;

c) dai ricercatori e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

d) dai professori a contratto per attività di insegnamento di corsi ufficiali, che partecipano al consiglio di Dipartimento senza diritto di voto.

Capo III

I CENTRI DI RICERCA

Art. 32.

I Centri di ricerca

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM può istituire Centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca di Dipartimenti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre strutture culturali dell'Ateneo. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su proposta del senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.

2. I Centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il senato accademico.

TITOLO V

I SOGGETTI

Capo I

IL PERSONALE DOCENTE

Art. 33.

Docenti

1. Il ruolo dei professori universitari della Libera università di lingue e comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo.

3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Università e indicativamente non inferiore al doppio di quelli previsti per il ruolo dei professori di prima fascia e coerente con l'andamento economico-finanziario dell'Ateneo.

4. Il regime di impegno dei professori può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore annue per i professori a tempo definito.

I docenti sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti didattici e di servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.

6. I professori della prima fascia, ove ricorrano i requisiti previsti dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'atto del collocamento a riposo possono essere nominati professori emeriti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa delibera del
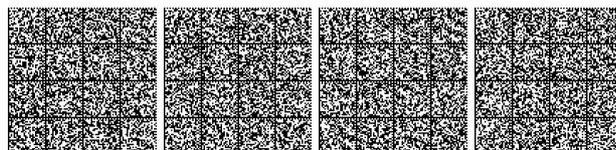
senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, restano afferenti alla facoltà presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

Art. 34.

Stato giuridico dei docenti

1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

5. In caso di trasferimento alla Libera università di lingue e comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Università statali.

Art. 35.

Ricercatori universitari

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ruolo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato è posto ad esaurimento.

2. Il regime di impegno dei ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito.

I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento (esami di profitto e di laurea), fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.

4. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate, fino ad esaurimento del ruolo, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Università dello Stato.

5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP.

7 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

8. In caso di trasferimento alla Libera università di lingue e comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Università non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Università statali.

Art. 36.

Professori aggregati

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli.

Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore fruisce nell'anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

Il valersi del titolo di professore aggregato è consentito unicamente per finalità connesse alla didattica e alla ricerca e, più in generale, per finalità strettamente connesse agli obiettivi istituzionali dell'Ateneo.

Art. 37.

Ricercatori a tempo determinato

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 l'Università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, previo espletamento di procedure pubbliche di selezione disciplinate con proprio regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, che assicurino la pubblicità degli atti, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero nonché di ulteriori requisiti definiti dal citato regolamento interno di Ateneo.

2. I contratti possono avere le seguenti tipologie:

a) contratti junior di durata triennale prorogabili per due anni, per una sola volta previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;

b) contratti senior: nei sei mesi che precedono la conclusione del contratto junior, eventualmente prorogato, il senato accademico accerta la valutazione dei prerequisiti per l'eventuale conferimento di un contratto di cui alla lettera *b)* dell'art 24, comma 3 della legge n. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile.

Tale tipologia di contratto può essere conferita a:

soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a)* (junior) della durata di tre anni, eventualmente rinnovati per altri due;

soggetti che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005.

3. I contratti di cui al comma 2, lettera *a)* possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 2, lettera *b)* sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore annue per il regime di tempo pieno e di 200 ore annue per il regime di tempo definito.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, e subordinatamente alle esigenze didattiche dell'Ateneo, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera *b)*, è facoltà dell'Ateneo, valutare, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e secondo modalità disciplinate da apposito regolamento di Ateneo, l'attività del titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini di una eventuale chiamata nel ruolo di professore associato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *e)* della citata legge.

In caso di esito positivo della valutazione, e fatte salve le condizioni di cui sopra, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Alla procedura è data pubblicità sul Portale dell'Ateneo.

5. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, verserà i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS ex INPDAP.

Art. 38.

Docenti a contratto

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM, per lo svolgimento di attività di insegnamento di corsi integrativi, può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nei casi in cui gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di laurea e laurea magistrale non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali, ovvero mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo, o mediante affidamento a docenti, a ricercatori e a ricercatori a tempo determinato esterni all'Ateneo, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può stipulare contratti di diritto privato della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente, con soggetti esterni all'Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, professori e ricercatori in quiescenza, lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Capo II

IL DIRETTORE GENERALE - IL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 39.

Il direttore generale

Il direttore generale, scelto tra dirigenti pubblici e privati interni o esterni all'Università con provata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con il Consiglio di amministrazione e con il rettore nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo;

b) sovrintende a tutte le aree nelle quali si sviluppa l'attività dell'Università, nonché a quella del personale dipendente, dei servizi amministrativi e contabili dell'università, nonché alla gestione del personale tecnico-amministrativo in conformità alle direttive e alle delibere del Consiglio di amministrazione;

c) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto l'acquisto di attrezzature, apparecchiature, arredi e servizi, secondo le modalità e con i limiti e procedure indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

d) sovrintende all'attività amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facoltà;

e) sovrintende al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e il controllo;

f) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Art. 40.

Il personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio di amministrazione della Libera università di lingue e comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.

4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.

5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto di lavoro del personale tecnico-amministrativo della Libera università di lingue e comunicazione IULM stipulato dal Consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.

7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria.

Capo III

GLI STUDENTI

Art. 41.

Gli studenti

1. Sono studenti della Libera università di lingue e comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di I e II livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.

5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera università di lingue e comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

L'eventuale azione disciplinare è svolta secondo l'art. 15, comma 3, lettera *e)*.

Art. 42.

Altri soggetti

1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master non universitari, limitatamente al loro periodo di permanenza e formazione, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

2. I soggetti che frequentano la Libera università di lingue e comunicazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.
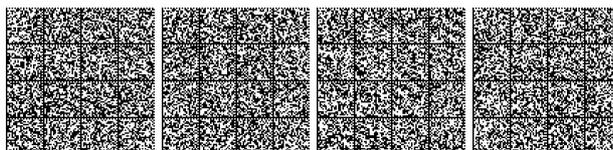
TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 43.

Facoltà attivate

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM è articolata in facoltà che sono determinate dal regolamento didattico di Ateneo in relazione alle esigenze organizzative e modulari dell'offerta formativa.

2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del senato accademico e approvazione del Consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.

3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 44.

Altre attività didattiche

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM può organizzare e promuovere:

a) corsi di formazione post-lauream (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;

b) periodi di studio in Italia e all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Università. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;

c) corsi per studenti provenienti da Università straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private; corsi in collaborazione con Università straniere che abbiano come esito il doppio diploma riconosciuto dai Paesi di appartenenza;

d) corsi e attività di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) corsi a distanza, avvalendosi di tutte le tecnologie innovative disponibili, anche con forme di sperimentazione;

f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati;

g) master, corsi di aggiornamento permanente e ricorrente lungo tutto l'arco della vita, operando anche attraverso strutture specifiche, promosse e gestite da fondazioni universitarie, in modo autonomo o congiuntamente all'Ateneo.

2. Tutte le predette iniziative sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico cui compete il controllo scientifico che potrà essere garantito anche attraverso uno o più comitati scientifici presieduti da un professore ordinario dell'Università IULM.

Art. 45.

Attività di tutorato

1. La Libera università di lingue e comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.

2. Il regolamento per il tutorato è approvato dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

TITOLO VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e sul suo concreto funzionamento. Il consiglio di amministrazione può anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una società di revisione legale abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e iscritta nel registro istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto medesimo.

2. Il collegio dei revisori dei conti è così composto:

a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con funzioni di presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero;

b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, durano in carica un triennio e sono rinnovabili.

TITOLO VIII

FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 47.

Fondazioni universitarie

1. Allo scopo di coadiuvare l'Università nello svolgimento della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione continua e manageriale, la Libera università di lingue e comunicazione IULM può avvalersi della Fondazione universitaria, avente personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro. L'Ateneo individua le attività e le risorse che possono essere conferite alla Fondazione, secondo il criterio di strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali che rimangono prerogativa dell'Università.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Disposizioni riguardanti gli organi di governo dell'Ateneo

1. La composizione attuale del Consiglio di amministrazione rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato.
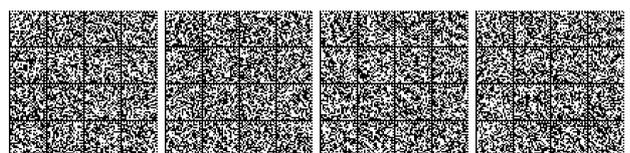
Art. 49.

Utilizzo delle risorse - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore dei soggetti di cui al presente statuto nonché ai fondatori, ai lavoratori o ai collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della Libera università di lingue e comunicazione IULM e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa di volta in volta vigente e a sostegno delle sole attività istituzionali dell'Ente.

2. È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Libera università di lingue e comunicazione IULM sarà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di volta in volta vigente. La determinazione di tale ente sarà rimessa al Consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico e, nell'impossibilità del medesimo, ai liquidatori.

Art. 50.

Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore di modifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per garantire continuità e regolarità di svolgimento delle attività della Libera università di lingue e comunicazione IULM, i componenti del Consiglio di amministrazione, il rettore, i Pro-Rettori, i presidi di facoltà, i rappresentanti degli studenti eletti nei diversi organismi, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato.

Il rettore emerito già nominato, mantiene il titolo e le prerogative acquisite all'atto della nomina.

Il Consiglio di amministrazione, a far tempo dall'entrata in vigore dello statuto di cui al precedente comma 1, viene integrato dai consiglieri di cui all'art. 8, comma 2, lettere *d)*, *e)*.

Il direttore dell'area tecnica amministrativa all'atto dell'entrata in vigore del nuovo statuto assumerà la denominazione, le funzioni e il ruolo di direttore generale di cui all'art. 39 dello statuto.

18A01068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foscavir»

Estratto determina AAM/PPA n. 31/2018 del 22 gennaio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni: C.I.4, relativamente alla specialità medicinale FOSCAVIR nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

028192019 - «24 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml.

NL/H/xxxx/WS/174.

Modifiche del RCP:

a) aggiunta di nuovi effetti indesiderati nella sezione 4.8;

b) aggiunta di una nuova avvertenza nella sezione 4.4;

c) aggiunta di una nuova informazione nella sezione 4.5.

Sono modificate di conseguenza le relative sezioni del foglio illustrativo.

NL/H/xxxx/WS/195.

Modifiche del RCP:

a) aggiunta di nuovi effetti indesiderati nella sezione 4.8;

b) modifica della classificazione per sistemi e organi (SOC) per alcuni degli effetti indesiderati.

Sono modificate di conseguenza le relative sezioni del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Numero procedure: NL/H/xxxx/WS/174 - NL/H/xxxx/WS/195.

Titolare A.I.C.: Clinigen Healthcare Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01078

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio Life»

Estratto determina AAM/PPA n. 50/2018 del 24 gennaio 2018

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO SAPIO LIFE, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

039017696 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 40000 litri.

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Principio attivo: ossigeno 100%.

Titolare A.I.C.: Sapio Life S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Pellico n. 48, 20900 Monza (MB), codice fiscale n. 02006400960.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01079

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio Life»

Estratto determina AAM/PPA n. 51/2018 del 24 gennaio 2018

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO SAPIO LIFE, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

039017684 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 15000.

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Principio attivo: ossigeno 100%.

Titolare A.I.C.: Sapio Life S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Pellico n. 48, 20900 Monza (MB), codice fiscale n. 02006400960.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01080

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachifludec»

Estratto determina AAM/PPA n. 40/2018 del 24 gennaio 2018

Autorizzazione della variazione C.I *z)* Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza - medicinali per uso umano e veterinario - Altra variazione, relativamente al medicinale TACHIFLUDEC.

È autorizzato l'aggiornamento degli stampati per armonizzazione dei testi dei vari prodotti con aromi diversi, relativamente al medicinale Tachifludec, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 034358010 - «polvere per soluzione orale» 10 bustine gusto limone, A.I.C. n. 034358022 - «polvere per soluzione orale» 10 bustine gusto limone e miele, A.I.C. n. 034358034 - «polvere per soluzione orale gusto arancia» 10 bustine, A.I.C. n. 034358046 - «polvere per soluzione orale gusto limone» 16 bustine in carta/AL/PE, A.I.C. n. 034358059 - «polvere per soluzione orale gusto limone e miele» 16 bustine in carta/AL/PE, A.I.C. n. 034358061 - «polvere per soluzione orale gusto arancia» 16 bustine in carta/AL/PE, A.I.C. n. 034358073 - «600 mg + 40 mg + 10 mg polvere per soluzione orale gusto menta» 10 bustine in carta/AL/PE, A.I.C. n. 034358085 - «600 mg + 40 mg + 10 mg polvere per soluzione orale gusto menta» 16 bustine in carta/AL/PE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF Spa (codice fiscale 03907010585) con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01081

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diosmectal»

Estratto determina AAM/PPA n. 52/2018 del 25 gennaio 2018

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale DIOSMECTAL.

Codice pratica: VN2/2017/192

È autorizzato il seguente grouping di Variazioni: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati, B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo, B.II.d.1.z Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Altra variazione, B.I.b.1.z Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale «DIOSMECTAL», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028852010 - «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 028852022 - «3 g polvere per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 028852034 - «3 g polvere per sospensione orale» 20 bustine.

Variazione B.I.b.1.f di tipo II: Allargamento dei limiti di accettabilità della specifica «Adsorptive capacity» per il raw material Diosmectite:

DA	A
3.2.S.2.3 Control of Materials Raw clay specifications Adsorptive capacity (In-house - UV spectrophotometry): 0.280 g/g- 0.520 g/g	3.2.S.2.3 Control of Materials Raw clay specifications Adsorptive capacity (In-house – UV spectrophotometry): 0.307 g/g - 0.575 g/g

Variazione B.I.b.1.f di tipo II: Allargamento dei limiti di accettabilità della specifica "Adsorptive capacity" per la sostanza attiva Diosmectite:

DA	A
3.2.S.4 Control of Drug Substance 3.2.S.4.1 Specification Adsorptive capacity (In-house - UV spectrophotometry): 0.300 g/g- 0.500 g/g	3.2.S.4 Control of Drug Substance 3.2.S.4.1 Specification Adsorptive capacity (In-house – UV spectrophotometry): 0.307 g/g - 0.575 g/g

Variazione B.II.d.1.e di tipo II: Allargamento dei limiti di accettabilità della specifica "Adsorptive capacity" del prodotto finito:

DA	A
3.2.P.5 Control of Drug Product 3.2.P.5.1 Specification at shelf-life Adsorptive capacity (In-house - UV spectrophotometry): 0.300 g/g- 0.500 g/g	3.2.P.5 Control of Drug Product 3.2.P.5.1 Specification at shelf-life Adsorptive capacity (In-house – UV spectrophotometry): 0.307 g/g - 0.575 g/g

Variazione B.I.b.1.z di tipo IA: modifica della descrizione dei limiti di accettabilità della specifica appareance della sostanza attiva Diosmectite:

DA	A
3.2.S.4 Control of Drug Substance Specifications Appearance (In-house - visual): "Off-white to slightly beige powder smooth to the touch"	3.2.S.4 Control of Drug Substance Specifications Appearance (In-house - visual): "Greyish-white to ochre powder, smooth to the touch"

Variazione B.II.d.1.z di tipo IA: modifica della descrizione dei limiti di accettabilità della specifica "appareance" del prodotto finito:

DA	A
3.2.P.5 Control of Drug Product 3.2.P.5.1 Specification Appearance (In-house - visual and olfactory): "off-white to light beige powder, with slightly reminiscent odour of orange when preparing the suspension."	3.2.P.5 Control of Drug Product 3.2.P.5.1 Specification Appearance (In-house - visual and olfactory): "greyish-white to ochre powder, with slightly reminiscent odour of orange when preparing the suspension."

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a (codice fiscale 05619050585) con sede legale e domicilio fiscale in via del Bosco Rinnovato, 6, Milanofiori Nord, Palazzo U7, 20090 - Assago (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01082

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam EG»

Estratto determina AMM/PPA n. 1207/2017 del 22 dicembre 2017

Si autorizza la seguente variazione:

C.I.11.b) - Aggiornamento del Risk Management Plan, relativamente alla specialità medicinale LORMETAZEPAM EG, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale

Codice pratica: VN2/2016/238.

Titolare AIC: EG S.p.a.
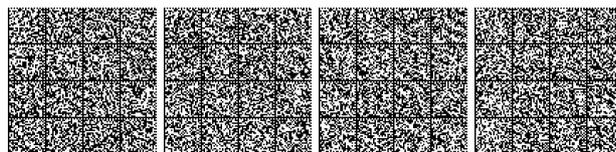
Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01098

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bupropione Sandoz».

Estratto determina PPA n. 32/2018 del 22 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione: tipo II - B.I.z) - Aggiornamento dell'Active Substance Master File (ASMF) del principio attivo BUPROPION HYDROCHLORIDE del titolare Alembic Pharmaceuticals Limited Alembic Road, Vadodara-390003 Gujarat, India dalla versione 2013 al 2016 con sostituzione di un sito produttore di intermedio, relativamente alla specialità medicinale BUPROPIONE SANDOZ, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: NL/H/3042/001-002/II/005.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01099

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Teva Italia».

Estratto determina PPA n. 33/2018 del 22 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione: B.I.a.1.b) - Aggiunta di un produttore di sostanza attiva Latanoprost supportato da un ASMF, relativamente alla specialità medicinale LATANOPROST E TIMOLOLO TEVA ITALIA, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: DK/H/1859/001/II/021.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01100

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Doc Generici».

Estratto determina PPA n. 34/2018 del 22 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione: B.I.a.1.b) - Aggiunta di Acebright (India) Pharma Private Limited, India, come produttore della sostanza attiva Abacavir supportato da un ASMF.

Siti di produzione:

Acebright (India) Pharma Private Limited. No.77D & 116/117, KIADB Industrial Area, Jigani, Bangalore - 560105, Karnataka, India

relativamente alla specialità medicinale ABACAVIR E LAMIVUDINA DOC GENERICI, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: NL/H/3487/001/II/001.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01101

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio»

Estratto determina AAM/PPA n. 49/2018 del 24 gennaio 2018

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO SAPIO, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 038901688 - «Gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 40000 litri.

Forma farmaceutica: gas medicinale criogenico.

Principio attivo: ossigeno 100%.

Titolare A.I.C.: Sapio Produzione idrogeno ossigeno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via S. Maurilio, 13 - 20123 Milano, codice fiscale 08804430158.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono

incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01102

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bari con determinazione dirigenziale n. 20 del 30 gennaio 2018 ha determinato di rendere notizia dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati.

Marchio	Azienda	Comune	Indirizzo
185 BA	Minervini Domenico	Molfetta (BA)	Via Muscati, 43
187 BA	Laurora Giuseppe	Trani (BT)	Via Ciardi, 17
228 BA	M.S. S.r.l.	Bari	C.so A. De Gasperi, 292

18A01072

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bari con determinazione dirigenziale n. 20 del 30 gennaio 2018 ha determinato di rendere notizia dei punzoni recanti il marchio di identificazione smarriti.

Marchio	Azienda	Comune	Indirizzo	punzoni (art. 12, comma 1 - allegato III - D.P.R. n. 150/2002)		
				tipo	Grandezza (art. 12, comma 1 - all. III - D.P.R. n. 150/2002)	quantità
57 BA	Creazioni Lops Biagio di Lops Maria	Bari	Via Amendola, 45b	normale	IV	2
185 BA	Minervini Domenico	Molfetta (BA)	Via Muscati, 43	speciale	II	1

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

18A01073

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Metomotyl 2,5mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti (A.I.C. n. 104659) e Metomotyl 5mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti (A.I.C. n. 104660).

Estratto provvedimento n. 40 del 18 gennaio 2018

N. procedura europea NL/V/0182//001-002/IB/001.

Medicinali veterinari METOMOTYL 2,5mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti (A.I.C. n. 104659) e METOMOTYL 5mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti (A.I.C. n. 104660).

Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 104659, A.I.C. n. 104660.
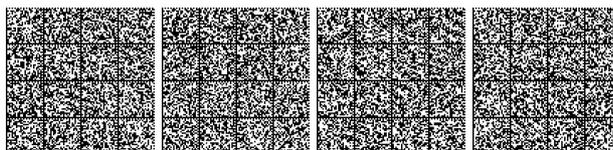
Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V. Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: NL/V/0182//001-002/IB/001.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 30 mesi a 36 mesi.

Si autorizzano, per i medicinali veterinari indicati, le seguenti modifiche:

il paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato come di seguito indicato:

METOMOTYL 2,5mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti

6.3 periodo di validità

periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità del medicinale dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni;

METOMOTYL 5mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti

6.3 periodo di validità

periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità del medicinale dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01074

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Veterin 30 - 300 mg/ml»

Con decreto n. 4 dell'11 gennaio 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Trei SpA Viale Corassori, 62 - 41100 Modena, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

VETERIN 30 - 300 mg/ml - Soluzione iniettabile per suini - A.I.C. n. 104550037.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01075

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gardal».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario:

GARDAL 1,9% - Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102580014;

GARDAL 1,9% - Flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102580026;

GARDAL 10% - Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102580038;

GARDAL 10% - Flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102580040,

di cui è titolare Intervet Productions S.r.l. via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (LT), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

18A01076

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-040) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
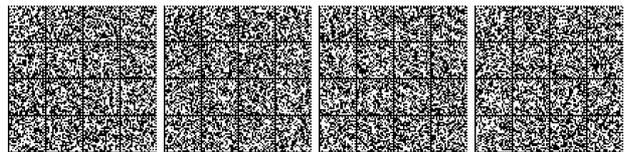
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
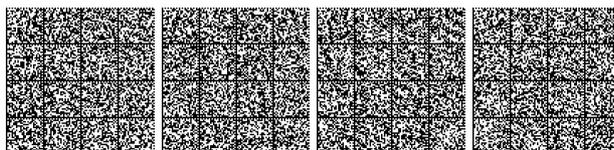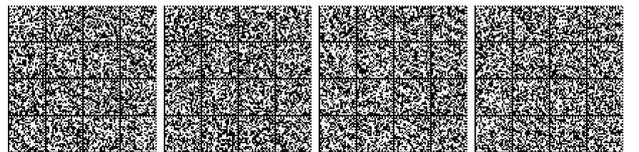
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.